

REGOLAMENTO

dell' esame di professione di

Specialista nella cura degli alberi
con attestato professionale federale

del 23 febbraio 2006

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Attraverso l'esame della professione va assodato, se il candidato / la candidata è in possesso delle conoscenze richieste per poter adempiere alla funzione professionale di specialista nella cura degli alberi.

1.2 Organo responsabile

1.21 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce / Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:
Bund Schweizer Baumpflege (BSB)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Lo svolgimento dell'esame è affidato a una commissione d'esame composta di 5-7 membri, che in maggioranza sono in possesso del diploma federale di specialista per la cura degli alberi. Sono nominati dall'assemblea dei membri BSB per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del presidente o della presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame

- a) emana le direttive inerenti il regolamento d'esame;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina e impiega i periti;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il rilascio dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;

- k) decide il riconoscimento delle prestazioni compiute in relazione ad altri titoli;
- l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.22 La commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria del BSB.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione include:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame chi:

- a) ha ottenuto l'attestato federale di capacità come giardiniere / giardiniera paesaggista o vivaista, selvicoltore / selvicoltrice o agricoltore e chi ha lavorato come specialista nella cura degli alberi durante 504 giorni a 8.4 ore al minimo secondo un rapporto dettagliato, o chi ha ottenuto un altro attestato federale di capacità e ha lavorato come specialista nella cura degli alberi durante 1008 giorni di lavoro a 8.4 ore al minimo secondo un rapporto dettagliato, e
- b) ha superato un corso di selvicoltura con motosega di 5 giorni, e
- c) ha seguito negli ultimi 6 anni con successo un corso di pronto soccorso, e
- d) ha superato con successo e conseguito l'attestato in un corso di ascesa a corde doppie sugli alberi.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici, specificando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in separata sede.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Il mancato superamento dell'esame non dà diritto al rimborso della tassa.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 La stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa. (Detta tassa è a carico dei candidati).
- 3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
- b) malattia, infortunio o maternità;
- c) lutto nella cerchia ristretta.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Esclusione

4.31 È escluso dall'esame chi:

- a) non è sufficientemente attrezzato ;
- b) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- c) non tiene calcolo e non rispetta le norme di sicurezza e le regole vigenti;
- d) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- e) tenta di ingannare i periti.

4.32 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di dare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata d' almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

4.43 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, oppure se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato devono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione dell'attestato professionale.

5 MODALITÀ

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Valorizzazione
1 Conoscenza di base	scritto	145 min	1x
2 Misure della cura	scritto / orale / pratico	640 min	2x
3 Conoscenza delle piante	scritto / orale	150 min	2x
4 Fitopatologia	scritto / orale	160 min	1x
5 Diagnosi	scritto / orale / pratico	120 min	1x
6 Sicurezza sul lavoro	scritto / orale / pratico*	105 + 300* min	1x
	Totale	22 h	

* ha luogo nell'ambito della materia 2 "misure pratiche di cura "

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce.

5.2 Contenuto

5.21 Il contenuto dettagliato della materia d'esame è specificato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Valutazione

6.11 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.2.

6.12 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media elaborata delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.2.

6.13 La nota complessiva è data dalla media elaborata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.2 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

7.11 L'esame è superato se ogni parte d'esame è superato almeno con la nota 4.0.

7.12 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) dev'essere escluso dallo stesso.

7.2 Certificato d'esame

La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

7.3 Ripetizione dell'esame

7.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

7.32 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4,0.

7.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

8 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

8.1 Titolo e pubblicazione

8.11 Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale. Questo attestato è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

- 8.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista cura degli alberi con attestato professionale federale**
 - **Baumpflegetepezialist / Baumpflegetepezialistin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste en soins aux arbres avec brevet fédéral**

Per la traduzione inglese si raccomanda Tree Care Spezialist with Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training.

- 8.13 I nominativi dei titolari di attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

8.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 8.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 8.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE.

8.3 Diritto di ricorso

- 8.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo.

9 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

9.1 Vacanze, rendiconto

- 9.11 Il comitato del BSB (su proposta della commissione d'esame) fissa i criteri secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 9.12 Il BSB assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 9.13** Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 **Abrogazione del diritto vigente**

Il regolamento del 10 maggio 2000 concernente l'esame di professione di Specialista della cura degli alberi con attestato professionale federale è abrogato.

10.2 **Disposizioni transitorie**

10.21 Il primo esame in base al presente regolamento avrà luogo nel 2006.

10.22 I ripetenti in base al regolamento preesistente del 10 maggio 2000 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

10.3 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione del DFE.

11 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Reinach, 10 ottobre 2005

BUND SCHWEIZER BAUMPFLEGE BSB

Il presidente

Pascal Erni

La presidentessa della commissione d'esame

Katrin Joos Reimer

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 23 febbraio 2006

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice a.i.

Ursula Renold